SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 28

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 9 gennaio 1981)

INDICE

ANDERLINI: Provvedimenti da adottare per disporre un supplemento di indagine all'Istituto delle suore del patrocinio di San Giuseppe di Bagnoregio, per l'esecuzione di una fognatura (1328) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* *Pag.* 750

BARSACCHI: Provvedimenti da adottare in merito all'inquinamento delle acque marine lungo le spiagge destinate alla balneazione (1134) (risp. ANIASI, *ministro della sanità*) 751

BARSACCHI, SIGNORI, SEGRETO: Si chiedono opportuni interventi finanziari per il settore della pesca, direttamente colpito dai continui aumenti del prezzo del gasolio (440) (risp. COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*) 752

CALICE: Circa i lavori all'officina di riparazioni ferroviarie in costruzione a San Nicola di Melfi (Potenza) (1388) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 752

COSTA, D'AGOSTINI: In merito alla costruzione di una strada di collegamento tra Ladispoli e Marina di San Nicola (762) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 753

CROLLALANZA: Per assicurare un adeguato servizio aereo tra Bari e le città di Dubrovnik e di Titograd, servizio che verrebbe svolto in 20 e in 35 minuti con apparecchi « Fokker-278 » (678); In merito ad un adeguato servizio di linea tra il capoluogo pugliese e le città di Dubrovnik e di Titograd con apparecchi « Fokker-278 » (1117) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) . . 754

Sulla limitatezza delle contrattazioni verificatesi nel settore vitivinicolo e sullo scarso realizzo nelle vendite da parte dei produttori (1068) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . *Pag.* 755

DA ROIT, PETRONIO, FERRALASCO: In merito al ritardo che si registra nella liquidazione delle pensioni spettanti ai lavoratori (1266) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 757

DEGOLA: In merito alla preoccupazione dei genitori, degli studenti e degli insegnanti della scuola sperimentale superiore BUSTCS di Reggio Emilia (1341) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . . 758

DI NICOLA: Per conoscere quali interventi siano stati disposti per assicurare ai vitivinicoltori siciliani il pagamento delle anticipazioni in conto ammasso uve alle cantine sociali (1330) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 759

Per sapere se non si ritenga necessario proporre in Parlamento il richiamo in vigore della legge 24 aprile 1980, n. 146 (1383) (risp. PISANU, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 759

FASSINO: Sulla calamitosa grandinata abbattutasi il 9 luglio 1980 sul Piemonte e in modo particolare nell'albanese, nell'astigiano, nell'acquese e nell'alto Monferrato (1221) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 761

FERMARIELLO, MAFFIOLETTI: Provvedimenti da adottare per impedire il continuo scarico di terriccio nei laghi di Torre di Flavia e di Campo di Mare, a Roma (1112) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali ed ambientali*) 761

FLAMIGNI: In merito all'agitazione di protesta effettuata dal personale dell'« Alita-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

lia » in servizio presso l'Airterminal di Roma (729) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) . . . . . *Pag.* 762

MARGOTTO: Circa la statizzazione della scuola materna di Porto di Legnago (Verona) (1345) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 763

MEZZAPESA: Sulla grave situazione in cui è venuto a trovarsi il settore vitivinicolo specialmente in Puglia (1077) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 764

MURMURA: Circa le notizie sulla libera circolazione, nella zona delle Serre calabre, di branchi di cinghiali (1377) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 766

NEPI: In merito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1138) (risp. ANIASI, *ministro della sanità*) 766

ORIANA: Circa la notizia di una possibile prossima esclusione della dogana, nel porto di La Spezia, dall'ambito degli uffici doganali abilitati ad operazioni di importazione di prodotti siderurgici (1439) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . 766

PARRINO: Sulla patologica ed annosa crisi che attraversa il settore vitivinicolo del nostro Paese (1318) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 767

PINNA: Per sapere quali provvedimenti sono stati presi per evitare il propagarsi della peste suina (1286) (risp. ANIASI, *ministro della sanità*) 769

PINTO: Affinchè si intervenga per la tutela dei diritti dei dipendenti dell'INAIL che hanno chiesto il riscatto degli anni di laurea (1089) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 772

POZZO: Per conoscere quali chiarimenti si intendano fornire a proposito dell'accordo firmato a Varsavia dal Ministro del commercio con l'estero (1126) (risp. MANCA, *ministro del commercio con l'estero*) . . . 772

RICCI: In merito al fatto che nei comuni di San Marco dei Cavoti, Reino, Circello e Colle Sannita, in provincia di Benevento, l'acqua durante il periodo estivo viene a mancare per uno e più giorni (1284) (risposta CAPRIA, *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 773

RIGGIO: Perchè sia riattivato il transito sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento nel tratto precedente lo svincolo con Misilmeri (1049) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) . . . . *Pag.* 774

SALERNO: In merito al conferimento degli incarichi e delle supplenze scolastiche per il biennio 1980-82 con riferimento all'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 (1233) (risposta BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 774

ANDERLINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano opportuno disporre un supplemento di indagine, con sopralluogo da parte dei rispettivi uffici locali competenti, a seguito del ricorso presentato avverso l'autorizzazione concessa, all'Istituto delle suore del patrocinio di San Giuseppe di Bagnoregio, per l'esecuzione di una fognatura.

Da questo esposto sembrerebbe, infatti, che tale opera, non solo sarebbe stata autorizzata sulla base della presentazione di una planimetria errata, ma, cosa più grave, interesserebbe una zona già percorsa da rete idrica ed attraverserebbe terreni adibiti a sperimentazione agraria dal locale e prestigioso Istituto tecnico agrario statale.

Si fa notare, inoltre, che il tratto terminale della fognatura insisterebbe su terreni boschivi, vincolati dal punto di vista idrogeologico, per i quali sono previste ed allo studio opere di consolidamento e di imbrigliamento, e che lo scarico delle acque avverrebbe in prossimità di una sorgente con evidente pericolo di inquinamento.

Visto che la zona in questione è già interessata al fenomeno dello smottamento, che ha reso tristemente famoso il borgo di Civita, per il quale è in corso un programma di risanamento, l'interrogante chiede di conoscere se, sussistendo ragionevoli motivi di dubbio sull'opportunità dell'autorizzazione concessa, non si ritenga preferibile consigliare l'Istituto richiedente a tracciare per la propria fognatura un percorso alternativo.

(4 - 01328)

(18 settembre 1980)

RISPOSTA. — La questione prospettata attiene a materia che, a norma della legge

10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, rientra nella competenza delle regioni e, nell'ambito di queste, fra le attribuzioni delegate alle amministrazioni provinciali e comunali.

In particolare, nel caso specifico dell'opera fognaria in questione, si evidenzia la competenza del comune di Bagnoregio, in relazione al combinato disposto delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di quelle urbanistiche.

Ciò stante, appare evidente l'impossibilità di disporre appositi interventi diretti da parte di questo Ministero che, fra l'altro, non ha più uffici periferici.

Il Ministero, tuttavia, non ha mancato di interessare in merito la regione Lazio per il tramite del competente commissario del Governo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

BARSACCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Vista la precedente interrogazione in materia di inquinamento delle acque marine con la quale l'interrogante faceva presente:

che ogni anno, all'inizio della stagione balneare, si diffondono voci sull'inquinamento generalizzato delle acque marine lungo le spiagge destinate alla balneazione;

che dal punto di vista giuridico-amministrativo la materia è disciplinata da semplici circolari del Ministero, quale quella del 1° ottobre 1970, n. 400/5, con la quale vengono richiesti i controlli microbiologici, fisici e chimici e fissate le metodologie di analisi al solo fine di completare un'indagine conoscitiva degli specchi di acqua marini;

che, con successiva circolare del 1° giugno 1971 ed in conseguenza dei risultati di tale indagine conoscitiva, veniva indicato che le acque marine destinate alla balneazione fossero sottoposte a soli controlli batteriologici sistematici e ne venivano indicate le norme tecniche di attuazione;

che l'unico parametro obbligatorio risultava essere la ricerca quantitativa di colibatteri fecali, per il quale viene fissato un massimo di 100 in 100 millilitri di acqua prelevata;

che per ogni punto di prelievo si consentiva comunque che il 20 per cento di campioni esaminati nell'arco di un anno superasse tale limite e che la balneazione doveva essere vietata qualora più di un campione, sui cinque prelevati nello stesso punto nell'arco di 10 giorni, presentasse un colititolo superiore a 100 colibatteri fecali per 100 millilitri;

che, essendo discutibile dal punto di vista tecnico, scientifico ed igienico il limite dei 100 coli su 100 millilitri, l'assenza di una normativa sulla quale fondare il pubblico intervento determina, per interessi economici ben identificati, una campagna denigratoria nei confronti del nostro Paese, con l'obiettivo di dirottare il flusso turistico in altre zone;

che l'impegno di omogeneizzare la regolamentazione non deve assolutamente far diminuire l'impegno degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nella lotta contro l'inquinamento attraverso l'applicazione della legge n. 319 del 1976, con la formulazione e l'applicazione dei piani regionali di intervento, rivolti al raggiungimento di un completo disinquinamento delle acque superficiali per la tutela della salute pubblica;

considerato che l'allora Ministro della sanità, nella risposta alla predetta interrogazione, affermava:

che, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità del 31 luglio 1970, risulta già determinato nel valore di 100 colifecali per 100 millilitri il limite per il giudizio di idoneità degli specchi d'acqua destinati alla balneazione;

che al riguardo è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge per il recepimento delle direttive CEE,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro non intenda accelerare al massimo l'emanazione di una idonea normativa che disciplini la materia della balneazione ricreativa;

2) se non ritiene che l'attuale vuoto normativo in materia di inquinamenti delle acque marine possa provocare danni notevoli al nostro Paese, specie nelle zone ove il turi-

smo è la principale risorsa economica, a causa soprattutto di possibili campagne denigratorie sulla stampa estera, come avvenuto negli anni scorsi.

(4 - 01134)

(25 giugno 1980)

RISPOSTA. — La direttiva 76/160 sulla qualità delle acque di balneazione del Consiglio della CEE è compresa nell'elenco di cui al disegno di legge, di iniziativa del Ministero degli esteri, concernente deleghe al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive comunitarie.

Il predetto disegno di legge è in corso di approvazione da parte dei due rami del Parlamento (Atto Camera 1093); non appena approvato, si provvederà al formale recepimento della direttiva in parola.

Allo stato, comunque, si assicura che il limite colimetrico fissato già con la circolare 1 giugno 1971 (100 colifecali per 100 ml), citata nell'interrogazione, consente senz'altro una adeguata tutela igienico-sanitaria alla popolazione.

Il Ministro della sanità
ANIASI

23 dicembre 1980

BARSACCHI, SIGNORI, SEGRETO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e del tesoro.* — Premessa l'importanza primaria del settore della pesca, direttamente colpito dai continui aumenti del prezzo del gasolio — ultimo quello previsto dal provvedimento n. 32 del 1979 — che rendono sempre meno remunerativa tale attività;

considerato che le associazioni di categoria hanno già sensibilizzato al problema le forze politiche presenti in Parlamento per l'adozione di misure compensative dei maggiori costi,

gli interroganti chiedono al Governo opportuni interventi finanziari di sostegno alla categoria che, a giudizio degli stessi, potrebbero trovare accoglimento, per l'immediato, nell'ambito del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, in discussione al Parlamento, e, in prospettiva, potrebbero essere estesi, nell'ambito della legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria), all'anno 1980.

(4 - 00440)

(18 ottobre 1979)

RISPOSTA. — A seguito del notevole aumento del prezzo del gasolio e del conseguente aggravio dello squilibrio tra costi e ricavi delle imprese di pesca, è stata emanata la legge 29 febbraio 1980 n. 57 concernente « Intervento straordinario a favore della pesca marittima ».

Tale legge prevede per ciascuna nave adibita alla pesca professionale la concessione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, di un contributo straordinario alle spese di gestione commisurato alle miglia percorse, con uno stanziamento di 25 miliardi di lire.

I criteri di erogazione del contributo, come previsto dalla legge, sono stati stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile in data 24 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1980, numero 225.

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

16 dicembre 1980

CALICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — A proposito dell'officina di riparazioni ferroviarie in costruzione a San Nicola di Melfi (Potenza), si chiede di conoscere:

i tempi previsti ed il rispetto degli stessi da parte dell'impresa circa le opere appaltate nel settembre 1979;

la data di indizione della nuova gara di appalto per il completamento dell'officina;

le previsioni ministeriali circa:

a) il fabbisogno di personale qualificato, distinto fra trasferiti e nuovi assunti;

b) le conclusioni dell'azienda ferroviaria in merito alle modalità di qualificazione ed all'organizzazione dei corsi per questi ultimi.

(4 - 01388)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Per il completamento dell'officina in questione in data 24 settembre 1979 sono stati consegnati i lavori del più rilevante appalto, dell'ammontare di circa 10 miliardi, per la costruzione di tutti i fabbricati civili ed industriali e dei relativi impianti idrici e fognari.

Il tempo utile per la loro ultimazione è fissato dal contratto d'appalto in 900 giorni.

I lavori procedono regolarmente per cui, al momento, non si ha motivo di ritenere che detto termine non possa essere rispettato. In data 1 ottobre 1980 è stata poi affidata la costruzione di tutti gli impianti elettrici, termici, di aria compressa, acetilene, ossigeno e simili, necessari per il funzionamento dell'officina. L'ultimazione dei predetti impianti è prevista per l'estate del 1982.

Il fabbisogno di personale è previsto in 696 unità suddivise nelle varie qualifiche come appresso indicato:

dirigente dell'officina, 1;
vice dirigenti, 2;
capi tecnici, 48;
segretari, 24;
applicati, 17;
commessi, 4;
operai qualificati, 500;
manovali, 100.

Per il dirigente dell'officina e per circa 15 unità dei vari altri profili si provvederà mediante trasferimento di personale che ne ha fatto richiesta da altri compartimenti mentre, per quanto concerne il rimanente personale, sarebbe possibile provvedere mediante nuove assunzioni o, in mancanza di queste, con trasferimenti.

Al riguardo giova ricordare che per le assunzioni dall'esterno sarebbe possibile, almeno per i profili di capo tecnico, operaio qualificato e manovale, provvedere tramite un'apposita scuola professionale organizzata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, presso un istituto scolastico della zona, previe opportune intese con la regione Basilicata.

Per quanto concerne, infine, le conclusioni dell'Azienda in merito alle modalità di qualificazióne ed all'organizzazione dei corsi per i nuovi assunti, si fa presente che, al riguardo, verranno seguite le disposizioni vigenti in materia, che prevedono, tra l'altro, il conseguimento di apposite abilitazioni di base nonchè, per alcuni profili, ad esempio quello di capo tecnico, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

16 dicembre 1980

COSTA, D'AGOSTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che il comune di Ladispoli intende costruire una strada di collegamento tra Ladispoli e Marina di San Nicola, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, o promuovere, per la tutela dei beni ambientali in relazione alla progettata strada che dovrebbe essere costruita a sud della massicciata delle Ferrovie dello Stato, tra Ladispoli e Marina di San Nicola.

Nel tratto, invero, fra la stazione di Palo Laziale e San Nicola detta strada attraverserebbe una zona boscosa, ricca di alberi secolari, in prevalenza olmi e querce, miracolosamente sfuggiti finora alla speculazione devastatrice sui litorali del Lazio.

Mentre appare superflua la costruzione di quella strada, che sorgerebbe a poca distanza dalla superstrada statale « Aurelia », è da sottolineare che l'abbattimento di diverse decine di detti alberi, che sono veri e propri « monumenti naturali » ed estremo rifugio di fauna locale e migratoria, sarebbe perpetrato in una zona già tutta soggetta a vincolo paesistico.

(4 - 00762)

(30 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei beni culturali e ambientali.

Si comunica che secondo dati forniti dalla regione Lazio risulta che la strada di collegamento tra Ladispoli e Marina S. Nicola, già realizzata, è soltanto pedonale e con fondo in terra battuta.

L'esecuzione di tale opera era già stata prevista dal piano regolatore generale e quindi, a suo tempo, approvata dagli orga-

ni preposti, compresa la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

12 dicembre 1980

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, in considerazione dell'incremento dei traffici verificatosi tra la città di Bari ed il Montenegro, mediante il servizio dei traghetti che unisce l'Italia alla Jugoslavia, con crescente aumento del numero dei passeggeri e della quantità delle merci, non ritenga sia giunto il momento di considerare quanto mai opportuno assicurare anche un adeguato servizio aereo tra il capoluogo pugliese e le città di Dubrovnik e di Titograd, come proposto dalla compagnia aerea jugoslava « Transadria », servizio che verrebbe svolto, rispettivamente, in 20 e in 35 minuti con apparecchi « Fokker-278 ».

Le relative domande da parte della suddetta società risultano da tempo trasmesse alla Direzione dell'aviazione civile con la piena adesione della Regione Puglia.

(4 - 00678)

(8 gennaio 1980)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Con riferimento ad una precedente interrogazione, presentata l'8 gennaio 1980 e rimasta ancora priva di risposta, l'interrogante chiede di conoscere se sia stata accolta la proposta, trasmessa alla Direzione generale dell'aviazione civile dalla compagnia aerea jugoslava « Transadria », intesa ad assicurare un adeguato servizio di linea tra il capoluogo pugliese con le città di Dubrovnik e di Titograd, servizio che si svolgerebbe in 20 ed in 35 minuti, con apparecchi « Fokker-278 », rendendo sempre più agevoli, non soltanto i rapporti economici tra la Puglia ed il Montenegro — i quali, sulla scia di una vecchia tradizione, sono in costante sviluppo — ma anche il traffico passeggeri tra le regioni meridionali della Jugoslavia e quelli, attraverso l'aeroporto di Bari, con la Capitale e l'Italia centro-meridionale.

La suddetta proposta è confortata dal parere favorevole della Regione Puglia e dai risultati positivi dei servizi marittimi di traghetti, in costante incremento di viaggiatori e di automezzi, che si sono instaurati da alcuni anni tra le due sponde adriatiche.

(4 - 01117)

(17 giugno 1980)

RISPOSTA. — Motivi di forma e di sostanza hanno finora impedito l'accoglimento della richiesta della compagnia aerea jugoslava « Transadria » di autorizzazione ad attivare collegamenti permanenti Puglia-Montenegro.

Per quanto concerne l'aspetto formale della questione, va considerato che, in base al vigente accordo aereo italo-jugoslavo, firmato a Roma il 25 marzo 1967, per l'effettuazione dei servizi aerei di linea fra l'Italia e la Jugoslavia è designato un solo vettore per ciascun paese, e cioè l'Alitalia, per parte italiana, e la società JAT, per parte jugoslava. Inoltre, sempre in base al predetto accordo, soltanto gli aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia sono gli scali utilizzabili da parte jugoslava.

Per accogliere la richiesta di cui trattasi occorrerebbe, pertanto, preliminarmente procedere, secondo le procedure previste nello stesso accordo, alle necessarie modifiche, sia per quanto concerne il vettore aereo, sia per quanto attiene agli scali italiani utilizzabili da parte jugoslava.

Sotto l'aspetto sostanziale, occorre in primo luogo considerare che i collegamenti richiesti presentano le caratteristiche peculiari dei servizi cosiddetti di terzo livello o *voisinage*, la cui introduzione costituisce una novità per il nostro paese.

Si è resa, perciò, necessaria, onde evitare la creazione di un precedente anomalo, la previa definizione, d'intesa con i vettori nazionali e sulla scorta delle esperienze di altri paesi europei, dei caratteri generali di tali servizi.

L'Alitalia, nell'ambito del diritto di esclusiva che le compete in base alla recente con-

venzione, ha espresso sostanzialmente la mancanza di interesse diretto allo svolgimento di detti servizi, non opponendosi a che vi operino altri vettori italiani sulla base di opportuni accordi di collaborazione commerciale.

Peraltro il problema dei servizi di terzo livello è stato oggetto di studio della commissione ministeriale istituita nel luglio scorso.

La commissione ha concluso i suoi lavori nel mese di ottobre con un rapporto che è stato inviato agli enti regionali, alle organizzazioni sindacali, agli organismi statali, agli enti di gestione aeroportuale ed ai vettori aerei, con l'invito a far pervenire entro trenta giorni le loro osservazioni e contributi.

Non appena saranno acquisiti tali elementi si riferirà in Parlamento per un ampio confronto con le forze politiche su tutta la problematica inerente i servizi di trasporto aereo (linee regolari nazionali ed internazionali, voli commerciali noleggiati-*charter*, collegamenti di terzo livello) allo scopo di definire la rete dei collegamenti aerei nazionali e le relative concessioni nonchè idonee soluzioni sia per i voli *charter* sia per servizi di terzo livello, fra i quali — è stato già rilevato dalla Commissione — assumono importanza anche i cosiddetti voli frontalieri come sono appunto quelli indicati nelle interrogazioni.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

16 dicembre 1980

CROLLALANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in conseguenza della limitatezza delle contrattazioni verificatesi nel settore vitivinicolo e dello scarso realizzo nelle vendite da parte dei produttori, i quali non riescono neppure a coprire le spese di esercizio, il Ministro non ritenga — considerato anche che a tutt'oggi risulta invenduta in Puglia la maggiore quantità del vino prodotto nel 1979 — di accogliere i voti espressi dalle Camere di commercio e dalle categorie economiche interessate, le quali chiedono:

1) che venga emanato con urgenza il decreto per l'avvio alla distillazione agevolata del vino giacente di produzione 1979;

2) che, con altrettanta sollecitudine, venga emanato un decreto che consenta la riapertura dei termini per soddisfare le prestazioni vinicole relative alla campagna 1978-1979;

3) che venga accentuata la lotta alla sofisticazione che tanto danno produce al settore vitivinicolo.

(4 - 01068)

(20 maggio 1980)

RISPOSTA. — Il Ministero segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione di mercato del vino caratterizzata, all'inizio della campagna 1979-1980, da una eccedenza di prodotto, in conseguenza dell'eccezionale produzione del 1979, ammontante, come è noto, a circa 83 milioni di ettolitri.

A tale produzione occorre aggiungere le giacenze che di norma si registrano a fine campagna, nonchè l'abbondante produzione avutasi anche in tutti gli altri paesi produttori, comunitari ed extra-comunitari, e soprattutto in Francia, il cui mercato assorbe tradizionalmente di gran lunga la maggior parte delle nostre esportazioni vinicole.

Per alleggerire il mercato, a seguito delle pressioni esercitate principalmente dalla nostra delegazione a Bruxelles, sono state adottate, in sede comunitaria, nella campagna 1979-1980, una serie di misure, di cui si segnalano:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti e i mosti concentrati per la campagna 1979-1980;

la distillazione preventiva;

la distillazione riservata ai titolari di contratto di stoccaggio a lungo termine dei vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 1978-1979 (il 100 per cento dei vini sotto stoccaggio);

la distillazione speciale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79;

il magazzinaggio a lungo termine dei vini e dei mosti per la campagna 1979-1980;

l'aumento del livello delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola sotto stoccaggio a lungo termine.

Per rendere pienamente efficace l'accennata distillazione comunitaria di cui all'articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79, il Ministero ha promosso l'emanazione della legge 18 luglio 1980, n. 338, recante norme per la regolazione del mercato dell'alcool, con la quale viene assegnato all'AIMA, per un triennio, il compito di acquistare i prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale.

In connessione a tale provvedimento, è stato emanato il decreto ministeriale 31 luglio 1980, che fissa le caratteristiche, nonchè i prezzi di acquisto, da parte dell'Azienda di Stato, dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui al richiamato articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79.

Le misure adottate hanno certamente contribuito ad alleggerire il mercato di una forte quantità di prodotto, ma non hanno migliorato in modo sostanziale la situazione, e ciò sia perchè i produttori, italiani e francesi, non si sono pienamente avvalsi delle misure stesse, sia perchè le esportazioni hanno registrato, nel primo semestre di quest'anno, una contrazione del 37,4 per cento in quantità e del 27,5 per cento in valore rispetto al primo semestre del 1979, anno peraltro eccezionalmente favorevole, i cui risultati sono difficilmente ripetibili.

Tale fenomeno, che ha riguardato in modo particolare la Francia, è dovuto al fatto che, come si è già accennato, la produzione vinicola del 1979 è stata eccezionalmente abbondante anche negli altri paesi nostri principali importatori, i quali, di conseguenza, hanno ridotto in misura sensibile i loro acquisti dal nostro paese.

Per la campagna 1980-1981, il Ministero è tempestivamente intervenuto presso gli organi della Comunità, per l'adozione di una serie di misure a sostegno del mercato, che sono già in fase di applicazione, e precisamente:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti concentrati;

la distillazione preventiva;

la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, con possibilità di conferire il prodotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA e a carico del FEOGA;

la distillazione riservata ai titolari di contratti di stoccaggio a lungo termine dei vini stoccati nella campagna 1979-1980, cosiddetta di « buon fine », a prezzi e con premi remunerativi, nella misura del 100 per cento del quantitativo dei vini bianchi e del 74 per cento dei vini rossi (si fa rilevare che il quantitativo complessivamente sotto stoccaggio ammonta a 10,598 milioni di ettolitri), nonchè la proroga dello stoccaggio stesso per altri quattro mesi;

lo stoccaggio a lungo termine dei vini della campagna 1980-1981;

la istituzione di un regime di aiuto per l'utilizzazione di mosti di uva e mosti di uva concentrati nella preparazione dei succhi d'uva e dei *british* ed *irish wine;*

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati (zucchero d'uva) impiegati per arricchire la vendemmia 1980.

Si confida che tali misure valgano a normalizzare gradatamente la situazione del mercato considerando anche che la produzione vinicola 1980-81 si preannuncia inferiore di circa 5 milioni di ettolitri a quella del 1979-1980 e che negli altri due paesi maggiori produttori della Comunità (Francia e Germania) è prevista una produzione modesta, sul piano sia quantitativo che qualitativo.

Ciò significa che da un lato ci sarà una maggiore richiesta, da parte di questi due paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che non dovremo temere la concorrenza della Francia sugli altri mercati comunitari, dove potremo esportare una maggiore quantità di vino, con conseguente alleggerimento del mercato interno.

Relativamente alla richiesta dell'avvio alla distillazione agevolata del vino di produzione 1979, qualora la signoria vostra onorevole intenda riferirsi ad una distillazione nazionale, si fa osservare che una tale decisione sarebbe comunque prematura, in quanto è da poco operante l'accennata mi-

sura comunitaria che consente l'avvio alla distillazione del vino che è stato oggetto di stoccaggio a lungo termine (cosiddetta di « buon fine »), operazione, questa, che può essere effettuata fino alla data del 30 giugno 1981. È da notare che i vini che possono formare oggetto di questa distillazione non debbono essere necessariamente quelli oggetto dello stoccaggio a lungo termine, ma anche altri, purchè dello stesso tipo e prodotti dallo stesso titolare del contratto di magazzinaggio.

Per quanto riguarda il rinvio del termine per l'assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna 1978-1979, si fa presente che è stato già provveduto in tal senso, e precisamente con il regolamento CEE n. 2224 del 13 novembre 1979, che ha consentito la consegna del prodotto alle distillerie sino a tutto il mese di dicembre 1979 e la vendita all'AIMA del prodotto distillato, da parte dei distillatori, sino al 31 gennaio 1980.

Per la campagna 1979-1980, il termine per la consegna delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino alle distillerie è stato ultimamente prorogato, con regolamento CEE n. 2875 del 6 novembre 1980, al 30 novembre 1980, e quello per la consegna dell'alcool all'organismo d'intervento da parte dei distillatori è stato prorogato al 31 dicembre 1980.

Circa, infine, la lotta al deprecato fenomeno delle sofisticazioni, si fa rilevare che nello scorso anno, in tutto il territorio nazionale, sono stati effettuati dai dipendenti organi di vigilanza 17.355 sopralluoghi, sono stati prelevati 3.439 campioni di prodotto e sono state inoltrate 1.741 denunce all'autorità giudiziaria.

Anche quest'anno il Ministero, nell'imminenza della campagna vendemmiale, con circolare del 2 agosto 1980, ha provveduto a sensibilizzare i predetti organi di vigilanza sulla necessità di intensificare i controlli, per meglio assicurare lo svolgimento delle operazioni di vinificazione, conformemente a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

In particolare, è stata effettuata un'operazione su vasta scala nella Sicilia occidentale, dove sono state controllate soprattutto le cantine presso le quali, nel passato, erano state riscontrate forme di sofisticazione.

Anche nelle altre regioni gli organi di vigilanza, pur nella nota inadeguatezza di mezzi e di personale, svolgono un'assidua e attenta azione per garantire la genuinità dei vini.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

DA ROIT, PETRONIO, FERRALASCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il ritardo che si registra nella liquidazione delle pensioni spettanti ai lavoratori ha ormai assunto proporzioni scandalose;

che una nuova denuncia unitaria dell'ingiusta situazione inferta ai lavoratori emigrati è stata recentemente sollevata dai patronati italiani anche in Francia;

che la lunghezza dei tempi di definizione da parte degli enti eroganti si accentua progressivamente creando situazioni disperate nelle famiglie dei pensionati;

che il richiamo al legittimo diritto dopo una vita spesa nel lavoro, nonchè alla dignità del lavoratore, deve essere rispettato essendo uno dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere urgentemente, anche in riferimento all'ordine del giorno votato dall'Assemblea il 4 dicembre 1979, rivolto al riordino dell'intera materia pensionistica, sia pubblica che privata.

(4 - 01266)

(4 agosto 1980)

RISPOSTA. — Effettivamente il comitato nazionale di coordinamento del patronato ACLI, INAS, INCA e ITAL in Francia ha pubblicato una denuncia concernente il ritardo nella definizione delle domande di pensione inoltrate in base alla regolamentazione internazionale, riportando i dati relativi a

147 domande presentate da più anni e che ancora non sarebbero definite.

Al riguardo, il competente Istituto nazionale della previdenza sociale ha precisato che per 26 nominativi la pensione risulta regolarmente pagata e per altri 23 il pagamento è stato già predisposto. Ha assicurato inoltre che presso gli uffici centrali è in corso un'analisi particolareggiata di ogni singola pratica, per le opportune verifiche.

Da una prima disamina delle segnalazioni è, comunque, emerso che si tratta esclusivamente di lavoratori (e loro superstiti) residenti all'estero, le cui domande — ai sensi dei Regolamenti CEE — devono essere presentate all'Istituto assicuratore del luogo di residenza e da quest'ultimo trasmes se all'INPS, dopo l'istruttoria di competenza.

Pertanto, la data di trasmissione delle pratiche all'Istituto non coincide con quella di presentazione delle domande, ma è ad essa posteriore, e spesso, purtroppo, di molti anni. Per i 20 casi attualmente in trattazione presso l'INPS, infatti, i tempi di trasmissione risultano piuttosto lunghi, con una punta di oltre 5 anni; a ciò si aggiunga che per qualche pratica, malgrado il decorso di notevole lasso di tempo, l'istruttoria di competenza degli enti esteri non è stata esauriente, per cui si sono resi necessari ulteriori adempimenti.

Ciò premesso, per quanto concerne il problema generale della eccessiva lunghezza dei tempi di definizione delle pratiche in convenzione internazionale, è ben noto che la complessità degli adempimenti previsti dagli stessi accordi e i lunghi tempi di collegamento rendono, allo stato delle cose, inevitabili i ritardi. Inoltre, non è superfluo rammentare che la corrispondenza in lingua straniera spesso deve essere affidata a traduttori esterni, con conseguente, ulteriore prolungamento della fase istruttoria, anche se il personale compie ogni sforzo per l'interpretazione diretta dei testi, al fine di evitare quanto più possibile il ricorso ad interventi esterni.

Comunque, mentre si informano gli onorevoli interroganti che, al fine di accelerare l'*iter* istruttorio delle pratiche in questione, sono in fase di avanzato studio iniziative intese ad introdurre procedure automatizzate di liquidazione e di gestione delle pensioni in regime internazionale, procedure che senza dubbio consentiranno il superamento di molti degli attuali problemi, si assicura che il Ministero è stato sempre impegnato alla migliore tutela dei lavoratori emigrati, nella consapevolezza che i nostri connazionali costretti a cercar lavoro all'estero costituiscano una categoria che più delle altre merita considerazione per i sacrifici che ha dovuto affrontare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

18 dicembre 1980

DEGOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, venuto a conoscenza della preoccupazione della cittadinanza reggiana, e in particolare dei genitori, degli studenti e degli insegnanti della scuola sperimentale superiore BUS-TCS di Reggio Emilia, per lo stato d'agitazione degli insegnanti di ruolo comandati presso detta scuola, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per superare la discriminazione fra docenti comandati a qualsiasi altro titolo e quelli comandati presso scuole sperimentali.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende modificare l'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 3 gennaio 1980 che reca: « Il punteggio di cui trattasi (per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità negli ultimi 5 anni scolastici nella stessa scuola, punti 5 — per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella stessa scuola oltre il quinquennio senza soluzione di continuità, punti 1) non spetta invece nei casi di assegnazione provvisoria o di comandi in scuole diverse da quella di titolarità su classi attuanti la sperimentazione ».

Tale ordinanza provoca un'assurda ed ingiustificata punizione nei confronti degli insegnanti di ruolo presso il BUS-TCS: infatti, a seguito di possibili trasferimenti d'ufficio

per eventuali contrazioni del numero di cattedre disponibili, numerosi docenti titolari di cattedra in vari istituti di secondo grado della provincia di Reggio Emilia ed attualmente, da diversi anni, comandati a prestare servizio presso il biennio ed il triennio sperimentale rischiano di perdere la propria cattedra poichè non viene considerato il punteggio da essi maturato con il servizio presso il BUSTCS.

(4 - 01341)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi di Reggio Emilia ha fatto presente che, a seguito dell'impegno assunto da questo Ministero per la soluzione della questione segnalata, lo stato di agitazione degli insegnanti di ruolo, comandati presso le classi del biennio e del triennio sperimentale del locale istituto tecnico « Secchi », può ritenersi per il momento rientrato.

Questo Ministero, consapevole infatti degli inconvenienti che la limitazione contenuta nell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale del 3 gennaio 1980 potrebbe determinare ai fini della conferma di numerosi docenti nelle attuali attività sperimentali, terrà ben presente la questione in sede di predisposizione dell'ordinanza, relativa ai trasferimenti del personale insegnante per il prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

18 dicembre 1980

DI NICOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, nell'imminenza della vendemmia, quali interventi abbiano disposto o programmato per assicurare ai vitivinicoltori siciliani il pagamento delle anticipazioni in conto ammasso uve alle cantine sociali.

Manifestazioni di protesta hanno già avuto luogo nella provincia di Trapani, che è maggiormente interessata al problema perchè la viticoltura costituisce la risorsa primaria dell'intera economia locale ed il supporto dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni.

(4 - 01330)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Gli interventi specifici, chiesti dalla signoria vostra onorevole, sono di competenza della Regione siciliana, la quale, con propria legge 13 agosto 1979, n. 198, all'articolo 1 — lettera *a*) — ha previsto la concessione, annualmente, di un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti dalle cantine sociali per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti uve, ai sensi dell'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Tale forma d'intervento è stata prorogata, per la campagna della vendemmia 1979, con l'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 49.

Nulla vieta, quindi, che la regione riconfermi, con propria legge, l'intervento stesso anche per la campagna della vendemmia 1980.

Si rammenta ad ogni modo che, nella campagna 1979-80, per far fronte alla grave situazione di eccedenze del mercato vinicolo comunitario, e quindi anche di quello nazionale, sono state adottate, a Bruxelles, anche e soprattutto su pressanti richieste italiane, una serie di misure a sostegno del mercato.

Tali misure, anche se non sono riuscite a riequilibrare del tutto il mercato, hanno contribuito a migliorarne la situazione, sgravando, attraverso le distillazioni a vario titolo, il mercato stesso di una notevole quantità di prodotto (oltre 8,83 milioni di ettolitri di vino).

Per la campagna in corso, sono già in atto altri interventi che dovrebbero migliorare ulteriormente la situazione del mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

DI NICOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga di proporre e so-

stenere in Parlamento il richiamo in vigore della legge 24 aprile 1980, n. 146, al fine di consentire al maggior numero possibile di pensionati di guerra di beneficiare della sanatoria prevista per le somme dagli stessi percepite a titolo di indennità integrativa speciale siccome titolari di altra pensione, o di assegno, o di retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento economico.

La sopracitata legge è durata appena tre mesi, esattamente fino al 28 luglio 1980, termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di sanatoria da parte dei pensionati di guerra aventi diritto.

(4 - 01383)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — L'indennità integrativa speciale venne introdotta, per la prima volta, nel settore delle pensioni di guerra, con l'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

L'indicata disposizione ne prevedeva l'attribuzione, su richiesta di parte, a condizione che gli interessati non fruissero di analogo beneficio in aggiunta a pensione, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere.

In relazione a ciò, in sede di prima applicazione della norma, al fine di rendere più spedite le procedure venne inviato, d'ufficio, a tutti i titolari di pensione di guerra, un apposito modulo, allo scopo di porli in grado di dichiarare di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge per conseguire la indennità integrativa speciale e cioè di non fruire di altri trattamenti soggetti ad adeguamento automatico.

Il divieto di cumulo di cui sopra è cenno è stato, poi, ribadito dall'articolo 11 della legge 21 novembre 1977, n. 875, che pur non avendo, sotto questo aspetto, apportato alcuna sostanziale innovazione, ha, con diversa formulazione, chiarito, in termini più esplicativi, i criteri della incumulabilità.

Successivamente, l'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, attribuendo alle disposizioni contenute nella indicata legge n. 875 carattere interpretativo della precedente normativa, ha disposto l'abbuono delle somme eventualmente percepite dai pensionati di guerra a titolo di scala mobile e non dovute in forza del divieto di cumulo sopra indicato, limitando l'efficacia dell'abbuono stesso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 875 e, cioè, sino al 23 dicembre 1977.

Tuttavia, poichè è risultato che, in molti casi, a causa delle complessità normative che disciplinano i diversi settori della pensionistica, si sono verificate, da parte degli interessati, situazioni di incertezza sulla compatibilità dell'indennità integrativa speciale con i congegni di adeguamento automatico applicati sulle pensioni fruite ad altro titolo, è stata inserita nella legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), un'apposita norma che ha previsto l'abbuono delle somme indebitamente percepite anche oltre la surriferita data del 23 dicembre 1977, a condizione che gli interessati dichiarassero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, di non aver diritto all'indennità medesima.

E ciò analogamente a quanto stabilito, nei confronti dei pensionati INPS, dall'articolo 28 della legge finanziaria dell'esercizio 1979.

Quest'ultima sanatoria non è stata, pertanto, la prima disposizione di favore emanata in proposito ma ha costituito, in pratica, una ulteriore eccezionale proroga di quella in precedenza accordata proprio allo scopo di andare più incontro alle categorie interessate e di eliminare, in modo risolutivo, anomale e, oltretutto, sperequative situazioni pensionistiche.

Una eventuale nuova proroga finirebbe, tra l'altro, con l'acuire lo stato di comprensibile disagio che si è venuto a creare nei riguardi di coloro che, attenendosi alle disposizioni di legge, non hanno, per il passato, chiesto la indennità integrativa speciale sapendo di non averne titolo. Inoltre è da considerare che la questione ha, ormai, trovato, anche in armonia con gli orientamenti seguiti in materia di previdenza sociale, definitiva soluzione ispirata, peraltro, a princìpi di benevola comprensione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PISANU

23 dicembre 1980

FASSINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il Governo ha inteso rivolgere la propria attenzione alla calamitosa grandinata abbattutasi il 9 luglio 1980 sul Piemonte, e in modo particolare nell'albese (Santo Stefano Belbo, Castiglion Tinella, Neviglie, Mango, Camo e sinistra Tanaro), nell'astigiano, nell'acquese e nell'alto Monferrato, al fine di sollecitare dalla Giunta regionale competente gli indispensabili interventi straordinari a favore delle zone colpite, dove si segnalano danni ingentissimi (60-80 per cento della produzione) a vigneti, frutteti, colture orticole e cerealicole, importanti pilastri della economia piemontese.

Si chiede, in conseguenza, al Ministro se non intende esaminare la possibilità per una maggiore copertura finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale », indispensabile perchè i contributi, da concedersi a fondo perduto, o con mutui a tasso agevolato, si concretizzino urgentemente.

(4 - 01221)

(17 luglio 1980)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di sollecitare alla regione Piemonte lo invio delle relazioni tecniche sulla natura e l'entità dei danni causati al settore agricolo dalla grandinata verificatasi il 9 luglio 1980 e delle conseguenti proposte d'intervento a favore delle aziende agricole colpite, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Sulla base delle motivate proposte formulate dalla regione, il Ministero ha emesso il decreto del 27 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 dell'11 novembre successivo, con il quale viene tra l'altro riconosciuto il carattere di eccezionalità del predetto evento atmosferico avverso verificatosi in alcune zone delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, comprese quelle indicate dalla signoria vostra onorevole.

Tale riconoscimento, come è noto, consente alle aziende agricole danneggiate che ne faranno richiesta ai competenti organi regionali e che ricadono nelle zone che saranno delimitate dalla regione di avvalersi delle provvidenze previste dalla citata legge, spettando, peraltro, alla regione stessa di provvedere alla specificazione del tipo di provvidenza da attuare.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di una maggiore copertura finanziaria del fondo di solidarietà nazionale è certamente noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 novembre 1980, ha approvato, su proposta di questo Ministero, un disegno di legge che prevede, fra l'altro, l'aumento da 50 a 100 miliardi di lire l'anno, a decorrere dal 1981, della dotazione finanziaria del fondo stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

8 gennaio 1981

FERMARIELLO, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali urgenti interventi si pensa di adottare, in attesa di una più attenta riflessione che consenta di contemperare esigenze economiche e naturalistiche, per impedire il continuo scarico di terriccio nei laghi di Torre di Flavia e di Campo di Mare, in Roma, salvando così da sicura morte, come invoca anche il Consiglio nazionale delle ricerche, un interessante biotipo lacustre, ricco di flora e di fauna assai pregiate.

(4 - 01112)

(17 giugno 1980)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dagli uffici periferici di questa Amministrazione sembra che il quesito parlamentare si riferisca a terreni acquitrinosi presso la Torre Flavia in comune di Ladispoli e Campo di Mare in comune di Cerveteri; nella zona infatti non risultano esistere bacini lacustri omonimi.

Comunque, essendo la zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, questa Amministrazione ha provveduto ad investire dell'intera vicenda la regione Lazio, competente in materia di bellezze naturali e panoramiche per effetto del decreto del Presidente della Repubblica

n. 616 del 1977, perchè faccia conoscere le iniziative che riterrà opportuno adottare.

Per quanto riguarda la tutela naturalistica (flora e fauna) la questione non rientra nella competenza specifica di questo Ministero.

Il Ministro dei beni culturali ed ambientali
BIASINI

13 dicembre 1980

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'agitazione di protesta effettuata dal personale dell'« Alitalia » in servizio presso l'Airterminal di Roma, per le singolari circostanze che hanno indotto la società « Alitalia » a chiudere i propri uffici di via Giolitti. Il provvedimento di chiusura è indubbiamente motivato da ragioni di economicità, dato l'onere eccessivo di 220 milioni che l'« Alitalia » ha dovuto pagare, nell'ultimo anno, per la locazione di un *box* di 60 metri quadrati e per scadenti servizi, in base ad un contratto che ha impegnato l'« Alitalia » a corrispondere alla società SAR un compenso annuo di lire 192 milioni, variabile secondo gli indici ISTAT.

Per conoscere, inoltre:

1) in base a quali criteri la società « Alitalia » ha potuto accettare un contratto tanto svantaggioso e perchè, nella sua qualità di azienda a partecipazione statale, non ha cercato di stabilire un rapporto diretto con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per realizzare un equo contratto;

2) se è vero che le attività ed i servizi dell'Airterminal, anzichè essere gestiti direttamente dalla SAR (società titolare della concessione delle Ferrovie dello Stato) sono invece, di norma, affidati in subconcessione e solo pochi servizi sono eccezionalmente gestiti dalla società concessionaria;

3) in base a quali criteri la convenzione stipulata tra le Ferrovie dello Stato e la società SAR per l'esercizio dell'Airterminal permette il subappalto dei servizi e per quali ragioni è stato consentito alla SAR di adottare un trattamento, nei confronti dell'« Alitalia », diverso ed assai oneroso rispetto ad altre società subconcessionarie;

4) quali provvedimenti si intendono adottare per garantire la correttezza di gestione e la piena efficienza dei servizi della stazione aerea nella stazione ferroviaria di Roma-Termini, compresa la funzionalità degli uffici informazioni e di biglietteria dell'« Alitalia » e di ogni altra attività volta ad offrire ai passeggeri in attesa, in partenza o in arrivo per via aerea un decoroso livello di assistenza, agevolazione e conforto.

(4 - 00729)

(22 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro delle partecipazioni statali.

La concessione di esercizio della stazione aerea nella stazione ferroviaria di Roma Termini venne affidata fin dalla sua istituzione, e più volte rinnovata, alla SAR - Stazione Aerea Roma (Air terminal) s.p.a., per evitare che risultasse aggiudicataria, in una eventuale gara, una compagnia aerea o società a questa collegata, la quale non avrebbe garantito quella parità di trattamento e di assistenza a tutte le altre compagnie che la società SAR ha invece sempre assicurato.

Attualmente i rapporti tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e la società SAR sono regolati da una convenzione di durata novennale, con scadenza 31 ottobre 1987.

L'atto prevede l'esercizio da parte della SAR, nei locali concessi a tal fine, di operazioni di raccolta ed assistenza dei passeggeri per destinazione o provenienza aerea, di attività turistiche previste per gli uffici di viaggio e turismo di categoria A, di deposito bagagli limitatamente al servizio passeggeri di linee aeree.

La convenzione, in via eccezionale, accorda alla SAR la facoltà di sub-concedere talune attività accessorie, particolarmente differenziate da quelle costituenti l'oggetto principale della concessione, a terzi i quali — in possesso di una specifica capacità tecnica nel settore — possono assicurare una gestione economica ed un servizio efficiente. La sub-concessione può anche riguardare la cessione a società o campagnie di traspor-

to aereo di « boxes » nell'ambito dei locali dell'Air terminal, con l'obbligo per la SAR di usare, a parità di condizioni, lo stesso trattamento agli enti sub-concessionari. A tal riguardo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ai fini della determinazione dei canoni dovutile dalla SAR prende cognizione dei contratti da questa stipulati con i terzi, non ha rilevato in essi difformità rispetto alle condizioni ed ai limiti stabiliti nella convenzione.

Quanto, in particolare, ai rapporti intercorrenti fra la SAR e l'Alitalia essi sono stati disciplinati da un contratto la cui durata, originariamente prevista dal 1° gennaio 1977 al 31 luglio 1978, è stata prorogata fino al 31 marzo 1980, data in cui l'Alitalia ha sciolto il rapporto.

In base a tale contratto, la SAR si impegnava a mettere a disposizione della compagnia di bandiera i servizi della stazione aerea fornendo, oltre all'uso degli spazi necessari per l'impianto di un ufficio di vendita di biglietti aerei, anche una serie di servizi complementari specificamente pattuiti e riguardanti, essenzialmente, l'assistenza dei passeggeri Alitalia nonchè l'avvio di clientela ancora sprovvista di titolo di viaggio verso gli sportelli della compagnia stessa. In corrispettivo delle prestazioni suddette, l'Alitalia corrispondeva alla SAR la somma di lire 162.000.000 all'anno, rivalutata per il 1979 in lire 194.961.000 per effetto della prevista indicizzazione della somma originaria.

La possibilità di un diretto rapporto dell'Alitalia con le Ferrovie dello Stato era da escludersi, in presenza di una concessione da parte delle stesse alla SAR per l'esercizio della stazione Airterminal.

Il corrispettivo da parte dell'Alitalia si giustificava perchè oltre all'uso degli spazi nel contratto erano previsti, come detto sopra, una serie di servizi complementari a cura della SAR.

Successivamente, come accennato, l'Alitalia non ha più rinnovato il proprio contratto con la SAR, avendo ritenuto commercialmente ed operativamente superata la gestione di una agenzia presso l'Airterminal di Roma Termini in relazione anche al fatto che, ormai, tutte le operazioni di « preimbarco » vengono effettuate direttamente presso l'aeroporto di Fiumicino.

Di conseguenza, scaduto il rapporto con la SAR l'Alitalia ha provveduto all'adeguato potenziamento delle proprie agenzie di città realizzando altresì il completo inserimento del personale già utilizzato presso l'Airterminal di via Giolitti.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, nell'esercizio delle sue facoltà di sorveglianza sulla gestione dell'Airterminal da parte della concessionaria ed in rapporto anche alla avvenuta cessazione del rapporto SAR-Alitalia, ha disposto un'attenta verifica dell'efficienza dei servizi della suddetta stazione aerea, al fine di garantire il puntuale adempimento da parte della SAR delle obbligazioni assunte verso l'Azienda delle ferrovie dello Stato ed i terzi, a tutela dell'utenza.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

16 dicembre 1980

MARGOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il suo Ministero — dopo avere espresso parere favorevole per la statizzazione della scuola materna di Porto di Legnago (Verona), come richiesto dall'Amministrazione comunale del luogo — a modificare negativamente tale impegno con la motivazione assai impropria che non si possono statizzare scuole che presentano il dato della funzionalità.

(4 - 01345)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che obiettivo prioritario dell'intervento statale, nel settore dell'educazione prescolastica, è quello di realizzare un ampliamento effettivo del numero dei bambini scolarizzati. Di conseguenza l'istituzione di scuole materne statali, in semplice sostituzione di iniziative non statali preesistenti, viene autorizzata soltanto in via eccezionale, per evitare che la cessazione di tali iniziative abbia a comportare, ove manchino adeguate

e sufficienti strutture, l'impossibilità, per una parte dei bambini interessati, di fruire del servizio prescolastico.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta del comune di Legnago-Porto, per l'istituzione di una scuola materna statale in luogo della locale scuola non statale, questo Ministero ha ritenuto di dover modificare per il corrente anno scolastico l'avviso favorevole espresso in primo tempo, in considerazione dei pareri comunicati dal Provveditore agli studi di Verona e dal competente direttore didattico, che hanno riscontrato non poche difficoltà, in ordine alla disponibilità dei locali ed all'effettiva volontà delle famiglie interessate le quali, in una apposita petizione al sindaco del comune, si sono dichiarate favorevoli al mantenimento della scuola materna non statale, in atto funzionante con soddisfacenti risultati.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

18 dicembre 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In riferimento al documento approvato dalla Camera di commercio di Brindisi in data 5 maggio 1980 ed inviato al suo Ministero, con il quale si rappresenta la gravità della situazione in cui è venuto a trovarsi il settore vitivinicolo specialmente in Puglia, a causa della « limitatezza delle contrattazioni con prezzi di vendita insufficienti, non solo a remunerare l'attività produttiva svolta, ma addirittura a coprire gli stessi costi generali di esercizio », ciò che ha ovviamente creato un diffuso senso di disagio nelle categorie interessate, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno incontrare una delegazione di dette categorie per approfondire gli aspetti della travagliata questione e, comunque, se non ritenga necessario emanare decreti-legge tendenti:

1) ad avviare sollecitamente alla distillazione agevolata il vino di produzione 1979;

2) a consentire la riapertura dei termini per soddisfare le prestazioni viniche relative alla campagna 1978-79.

(4 - 01077)

(21 maggio 1980)

RISPOSTA. — Il Ministero segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione di mercato del vino, caratterizzata, all'inizio della campagna 1979-80, da una eccedenza di prodotto, in conseguenza dell'eccezionale produzione del 1979, ammontante, come è noto, a circa 83 milioni di ettolitri.

A tale produzione occorre aggiungere le giacenze che di norma si registrano a fine campagna, nonchè l'abbondante produzione avutasi anche in tutti gli altri paesi produttori, comunitari ed extra-comunitari, e soprattutto in Francia, il cui mercato assorbe tradizionalmente di gran lunga la maggior parte delle nostre esportazioni vinicole.

Per alleggerire il mercato, a seguito delle pressioni esercitate principalmente dalla nostra delegazione a Bruxelles, sono state adottate, in sede comunitaria, nella campagna 1979-80, una serie di misure, di cui si segnalano:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti concentrati per la campagna 1979-80;

la distillazione preventiva;

la distillazione riservata ai titolari di contratto di stoccaggio a lungo termine dei vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 1978-79 (il 100 per cento dei vini sotto stoccaggio);

la distillazione speciale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 337 del 1979;

il magazzinaggio a lungo termine dei vini e dei mosti per la campagna 1979-80;

l'aumento del livello delle restituzioni alle esportazioni verso i paesi terzi;

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola sotto stoccaggio a lungo termine.

Per rendere pienamente efficace l'accennata distillazione comunitaria di cui all'articolo 15 del regolamento CEE n. 337 del 1979, il Ministero ha promosso l'emanazione della legge 18 luglio 1980, n. 338, recante norme per la regolazione del mercato dell'alcool, con la quale viene assegnato alla AIMA, per un triennio, il compito di acquistare i prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale.

In connessione a tale provvedimento, è stato emanato il decreto ministeriale 31 luglio

1980, che fissa le caratteristiche, nonchè i prezzi di acquisto, da parte dell'Azienda di Stato, dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui al richiamato articolo 15 del regolamento CEE n. 337 del 1979.

Le misure adottate hanno certamente contribuito ad alleggerire il mercato di una forte quantità di prodotto, ma non hanno migliorato in modo sostanziale la situazione, e ciò sia perchè i produttori, italiani e francesi, non si sono pienamente avvalsi delle misure stesse, sia perchè le esportazioni hanno registrato, nel primo semestre di questo anno, una contrazione del 37,4 per cento in quantità e del 27,5 per cento in valore rispetto al primo semestre del 1979, anno peraltro eccezionalmente favorevole, i cui risultati sono difficilmente ripetibili.

Tale fenomeno, che ha riguardato in modo particolare la Francia, è dovuto al fatto che, come si è già accennato, la produzione vinicola del 1979 è stata eccezionalmente abbondante anche negli altri paesi nostri principali importatori i quali, di conseguenza, hanno ridotto in misura sensibile i loro acquisti dal nostro paese.

Per la campagna 1980-81, il Ministero è tempestivamente intervenuto presso gli organi della Comunità, per l'adozione di una serie di misure a sostegno del mercato, che sono già in fase di applicazione, e precisamente:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti concentrati;

la distillazione preventiva;

la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, con possibilità di conferire il prodotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA e a carico del FEOGA;

la distillazione riservata ai titolari di contratti di stoccaggio a lungo termine dei vini stoccati nella campagna 1979-80, cosiddetta di « buon fine », a prezzi e con premi remunerativi, nella misura del 100 per cento del quantitativo dei vini bianchi e del 74 per cento dei vini rossi (si fa rilevare che il quantitativo complessivamente sotto stoccaggio ammonta a 10,598 milioni di ettolitri), nonchè la proroga dello stoccaggio stesso per altri quattro mesi;

lo stoccaggio a lungo termine dei vini dalla campagna 1980-81;

la istituzione di un regime di aiuto per l'utilizzazione dei mosti di uva e mosti di uva concentrati nella preparazione dei succhi d'uva e dei *british* ed *irish wine;*

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati (zucchero d'uva) impiegati per arricchire la vendemmia 1980.

Si confida che tali misure valgano a normalizzare gradatamente la situazione del mercato, considerando anche che la produzione vinicola 1980-81 si preannuncia inferiore di circa 5 milioni di ettolitri a quella del 1979-80 e che negli altri due paesi maggiori produttori della Comunità (Francia e Germania) è prevista una produzione modesta, sul piano sia quantitativo che qualitativo.

Ciò significa che, da un lato, ci sarà una maggiore richiesta, da parte di questi due paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che non dovremo temere la concorrenza della Francia sugli altri mercati comunitari, dove potremo esportare una maggiore quantità di vino, con conseguente alleggerimento del mercato interno.

Relativamente alla richiesta dell'avvio alla distillazione agevolata del vino di produzione 1979, qualora la signoria vostra onorevole intenda riferirsi ad una distillazione nazionale, si fa osservare che una tale decisione sarebbe comunque prematura, in quanto è da poco operante l'accennata misura comunitaria che consente l'avvio alla distillazione del vino che è stato oggetto di stoccaggio a lungo termine (cosiddetta di « buon fine »), operazione, questa, che può essere effettuata fino alla data del 30 giugno 1981. È da notare che i vini che possono formare oggetto di questa distillazione non debbono essere necessariamente quelli oggetto dello stoccaggio a lungo termine, ma anche altri, purchè dello stesso tipo e prodotti dallo stesso titolare del contratto di magazzinaggio.

Per quanto riguarda il rinvio del termine per l'assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna 1978-79, si fa

presente che è stato già provveduto in tal senso, e precisamente con il regolamento CEE n. 2224 del 13 novembre 1979, che ha consentito la consegna del prodotto alle distillerie sino a tutto il mese di dicembre 1979 e la vendita all'AIMA del prodotto distillato, da parte dei distillatori, sino al 31 gennaio 1980.

Per la campagna 1979-80, il termine per la consegna delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino alle distillerie è stato ultimamente prorogato, con regolamento CEE n. 2875 del 6 novembre 1980, al 30 novembre 1980, e quello per la consegna dell'alcool all'organismo d'intervento da parte dei distillatori è stato prorogato al 31 dicembre 1980.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale fondamento hanno le notizie sulla libera circolazione nella zona delle Serre calabre di branchi di cinghiali, che determinano notevole e giustificata preoccupazione nei cittadini e nei turisti.

(4 - 01377)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — La presenza di cinghiali nelle Serre calabre è dovuta principalmente alle reintroduzioni effettuate dalle locali associazioni venatorie.

Questi animali hanno trovato un ambiente favorevole, anche a causa dell'abbandono delle campagne da parte degli agricoltori della zona.

Comunque, detti animali non costituiscono alcun pericolo per l'incolumità delle persone ed in ogni caso, da novembre a gennaio, possono venire cacciati in modo da ridurre anche i danni alle colture.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

NEPI. — *Ai Ministri della sanità e della agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, con la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, veniva adottato un valido strumento per combattere le frodi sugli alimenti a tutela dei consumatori;

che a distanza di 18 anni la parte più importante della suddetta legge è rimasta inapplicata, non consentendo agli operatori sanitari addetti alla vigilanza e prevenzione di esplicare tutte le funzioni previste dalla legge, suscitando legittime proteste dei consumatori e delle associazioni per la natura e la genuinità degli alimenti,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni della mancata emanazione del Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 23 della su richiamata legge ed entro quali tempi i Ministri interrogati ritengono di adottare questo fondamentale provvedimento.

(4 - 01138)

(25 giugno 1980)

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980.

Il Ministro della sanità
ANIASI

23 dicembre 1980

ORIANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Gli operatori economici che svolgono la loro attività nel porto di La Spezia hanno avuto notizia di una possibile prossima esclusione della dogana locale dall'ambito degli uffici doganali abilitati ad operazioni di importazione di prodotti siderurgici.

Considerate l'elevata importanza dei traffici siderurgici per il suddetto porto e le pesanti ripercussioni negative che un tale provvedimento avrebbe sull'economia locale, si chiede di conoscere quale fondamen-

to abbia la notizia sopra riportata e quali azioni saranno svolte per la difesa delle attività portuali di La Spezia in tale delicato settore.

(4 - 01439)

(6 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si precisa che l'Ufficio doganale di La Spezia è ricompreso tra quelli presso i quali, ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1980, possono essere effettuate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

11 dicembre 1980

PARRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il settore vitivinicolo attraversa una patologica ed annosa crisi;

considerato che, in questi ultimi giorni, la protesta degli agricoltori del settore e dei braccianti, nel trapanese e nelle altre zone viticole del nostro Paese, ha raggiunto fasi preoccupanti con prospettive regressive per i già precari redditi agricoli;

rilevato che i provvedimenti a tutt'oggi adottati non sono stati idonei a riequilibrare il mercato vitivinicolo,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure urgenti il Ministro intenda adottare per eliminare la genesi di tale fenomeno;

se non ritenga di proporre urgentemente alla CEE la revisione dei regolamenti comunitari riguardanti principalmente la pratica dello zuccheraggio per i vini a bassa gradazione alcolica, nonchè l'eliminazione di misure protettive che alcuni Stati membri adottano, impedendo di fatto la libera circolazione dei nostri vini.

(4 - 01318)

(17 settembre 1980)

RISPOSTA. — Il Ministero segue con particolare attenzione l'evolversi della situazione di mercato del vino, caratterizzato, all'inizio della campagna 1979-80, da una eccedenza di prodotto, in conseguenza dell'eccezionale produzione del 1979, ammontante, come è noto, a circa 83 milioni di ettolitri.

A tale produzione occorre aggiungere le giacenze che di norma si registrano a fine campagna, nonchè l'abbondante produzione avutasi anche in tutti gli altri paesi produttori, comunitari ed extra-comunitari, e soprattutto in Francia, il cui mercato assorbe tradizionalmente di gran lunga la maggior parte delle nostre esportazioni vinicole.

Per alleggerire il mercato, a seguito delle pressioni esercitate principalmente dalla nostra delegazione a Bruxelles, sono state adottate, in sede comunitaria, nella campagna 1979-80, una serie di misure di cui si segnalano:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti e i mosti concentrati per la campagna 1979-80;

la distillazione preventiva;

la distillazione riservata ai titolari di contratto di stoccaggio a lungo termine dei vini (« buon fine ») stoccati nella campagna 1978-79 (il 100 per cento dei vini sotto stoccaggio);

la distillazione speciale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79;

il magazzinaggio a lungo termine dei vini e dei mosti per la campagna 1979-80;

l'aumento del livello delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;

l'aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola sotto stoccaggio a lungo termine.

Per rendere pienamente efficace l'accennata distillazione comunitaria di cui all'articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79, il Ministero ha promosso l'emanazione della legge 18 luglio 1980, n. 338, recante norme per la regolazione del mercato dell'alcool, con la quale viene assegnato all'AIMA, per un triennio, il compito di acquistare i prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini di produzione nazionale.

In connessione a tale provvedimento, è stato emanato il decreto ministeriale 31 luglio 1980, che fissa le caratteristiche, nonchè i prezzi di acquisto, da parte dell'azienda di Stato, dei prodotti ottenuti dalla distil-

lazione di cui al richiamato articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79.

Le misure adottate hanno certamente contribuito ad alleggerire il mercato di una forte quantità di prodotto, ma non hanno migliorato di molto la situazione, e ciò in quanto i produttori, sia italiani che francesi, non si sono avvalsi del tutto delle misure stesse.

Infatti, a fronte della possibilità di avviare alla distillazione « buon fine » il 100 per cento del vino sotto contratto di magazzinaggio, e cioè i 4.798.000 ettolitri stoccati nella campagna 1978-79 (o un altro quantitativo di vino, purchè dello stesso tipo e prodotto dallo stesso titolare del contratto di magazzinaggio) ne hanno distillato soltanto 3.027.000, pari al 63 per cento.

Anche nel caso della distillazione speciale di cui all'articolo 15 del regolamento CEE n. 337/79, si è verificato un analogo fenomeno: a fronte del contingente di 10 milioni di ettolitri di vino che potevano essere distillati nella Comunità, ne sono stati distillati soltanto circa 8 milioni di ettolitri.

Per la distillazione preventiva, per la quale poteva essere distillato, senza alcun limite, il prodotto scadente, compresi i vini « atti », i produttori vinicoli italiani hanno distillato soltanto 2.226 ettolitri di vino, mentre quelli francesi ne hanno distillati 114.270.

Per la campagna 1980-81, il Ministero è tempestivamente intervenuto presso gli organi della Comunità, per l'adozione di una serie di misure a sostegno del mercato, che sono già in fase di applicazione, e precisamente:

lo stoccaggio a breve termine per i mosti e mosti concentrati;

la distillazione preventiva;

la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, con possibilità di conferire il prodotto ottenuto dalla distillazione all'AIMA e a carico del FEOGA;

la distillazione riservata ai titolari di contratti di stoccaggio a lungo termine dei vini stoccati nella campagna 1979-80, cosiddetta di « buon fine », a prezzi e con premi remunerativi, nella misura del 100 per cento del quantitativo dei vini bianchi e del 74 per cento dei vini rossi (si fa rilevare che il quantitativo complessivamente sotto stoccaggio ammonta a 10,598 milioni di ettolitri), nonchè la proroga dello stoccaggio stesso per altri quattro mesi;

lo stoccaggio a lungo termine dei vini della campagna 1980-81;

l'istituzione di un regime di aiuto per l'utilizzazione di mosti d'uva e mosti d'uva concentrati nella preparazione di succhi di uva e dei *british* ed *irish wine;*

l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati (zucchero d'uva) impiegati per arricchire la vendemmia 1980.

Si confida che tali misure valgano a normalizzare gradatamente la situazione del mercato, considerando anche che la produzione vinicola 1980-81 si preannuncia inferiore di circa 5 milioni di ettolitri a quella del 1979-80 e che negli altri due paesi maggiori produttori della Comunità (Francia e Germania) è prevista una produzione modesta, sul piano sia quantitativo che qualitativo.

Ciò significa che, da un lato, ci sarà una maggiore richiesta, da parte di questi due paesi, del nostro prodotto e, dall'altro, che non dovremo temere la concorrenza della Francia sugli altri mercati comunitari, dove potremo esportare una maggiore quantità di vino, con conseguente alleggerimento del mercato interno.

Circa la richiesta di revisione dei regolamenti comunitari riguardanti la pratica dello zuccheraggio per i vini a bassa gradazione alcolica, si rammenta che, nella regolamentazione comunitaria del settore, sono precisate le diverse pratiche enologiche ammesse per le varie zone viticole della CEE.

In particolare, all'articolo 33 del regolamento CEE n. 337/79, è previsto espressamente che l'aumento del titolo volumico naturale dei mosti d'uva e dei vini nuovi ancora in fermentazione è ammesso attraverso l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uva concentrato o di mosto di uva concentrato rettificato. Quest'ultimo prodotto è

stato introdotto a seguito dell'accordo intervenuto nel febbraio 1980 sul cosiddetto « pacchetto vitivinicolo ».

Tuttavia, nello stesso articolo è precisato che l'impiego di saccarosio può effettuarsi unicamente nelle zone viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla legislazione nazionale esistente all'8 maggio 1970.

Questa disposizione è il risultato di un compromesso fra le diverse delegazioni per arrivare a un accordo in merito al regolamento sull'organizzazione del mercato comune del vino.

Ovviamente, nel caso dell'Italia è possibile solo l'impiego del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato, mentre non si può ricorrere al saccarosio, perchè tale pratica non era tradizionalmente o eccezionalmente impiegata nel nostro paese, nè prevista dalla legislazione vinicola nazionale.

Per la Germania, la Francia e il Lussemburgo la situazione è diversa, perchè il ricorso all'impiego del saccarosio è ammesso, anche se limitatamente a quelle zone viticole nelle quali tradizionalmente o eccezionalmente tale pratica era effettuata, conformemente alle legislazioni nazionali esistenti all'8 maggio 1970.

Tale situazione dovrebbe modificarsi in un prossimo futuro, attraverso la sostituzione del saccarosio in quei paesi nei quali è attualmente impiegato, con il mosto rettificato, essendo previsti nella legislazione comunitaria sia l'inclusione di tale nuovo prodotto fra le pratiche enologiche per l'arricchimento e sia un aiuto comunitario a favore del prodotto stesso, al fine di compensare la differenza di costi esistente tra il mosto rettificato concentrato e il saccarosio.

Quanto, infine, alle misure protettive adottate da alcuni Stati membri, la signoria vostra onorevole si riferisce, evidentemente, al problema delle accise sul vino, che in alcuni paesi gravano in misura notevolmente superiore a quelle esistenti sulla birra.

Tale problema è costantemente all'attenzione delle autorità comunitarie, anche per le continue sollecitazioni del Governo italiano. L'ultimo esame del problema è stato fatto dal Consiglio dei ministri finanziari della CEE in occasione della riunione tenutasi il 27 ottobre a Lussemburgo.

Le discussioni, concentrate su una proposta di compromesso globale presentata dalla Presidenza lussemburghese, anche se non hanno approdato a risultati concreti per una pronta definizione del problema, hanno, tuttavia, consentito di chiarire la posizione delle singole delegazioni e gli ostacoli che si frappongono per pervenire a un accordo.

Il Consiglio ha dato mandato alla Presidenza di proseguire i lavori, predisponendo un nuovo testo di compromesso, che tenga conto delle osservazioni formulate da ciascuna delegazione e da sottoporre alla prossima sessione del Consiglio dei ministri finanziari, prevista per la seconda metà di dicembre.

D'altra parte, se non si raggiungerà un accordo a livello politico, sarà presto la Corte di giustizia a decidere sul problema, senza tener conto di esigenze politico-economiche, ma soltanto di elementi giuridici basati sul Trattato di Roma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

6 gennaio 1981

PINNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti sono stati presi per evitare il propagarsi della peste suina e, nella fattispecie:

a) che cosa è stato fatto per organizzare la cintura sanitaria onde impedire il propagarsi, all'Italia ed all'Europa, del fenomeno pestilenziale;

b) quanti capi suini sono stati abbattuti e se si sono risparmiati o meno i capi non infetti;

c) quali mezzi sono stati adoperati per la distruzione dei capi infetti;

d) quali operazioni di polizia, nei porti e negli aeroporti, sono state predisposte per impedire l'esportazione di carni insaccate;

e) quali misure sono state prese per reintegrare, in favore degli allevatori, il ca-

pitale-bestiame e in quale misura è stato ripartito l'intervento finanziario fra le quattro province sarde;

f) quanto tempo deve trascorrere per l'eventuale ripristino nell'allevamento del bestiame suino;

g) quali misure si intendono adottare per una vasta campagna di profilassi ai fini della difesa dell'allevamento suinicolo in Sardegna.

(4 - 01286)

(7 agosto 1980)

RISPOSTA. — È utile precisare, in via preliminare, che la peste suina africana è una malattia contagiosa, trasmessa non solo dagli animali vivi, ma anche dalle loro carni, nonchè dai residui alimentari (spesso abusivamente usati per l'alimentazione dei suini) e da insetti ematofagi.

L'indice di morbilità e di mortalità è molto elevato, tenuto conto che esso può giungere, nei casi gravi, sino al 100 per cento. Sono esposti ai pericoli di infezione esclusivamente i suini domestici e selvatici.

In difetto di mezzi curativi e di un vaccino specifico, l'unica protezione consiste nell'adozione di misure di polizia veterinaria diretta, consistenti, in particolare, nell'abbattimento e nella conseguente immediata distruzione mediante cremazione ed infossamento degli animali presenti negli allevamenti infetti e comunque sospetti di infezione o di contaminazione. L'entità di siffatta azione di profilassi può essere agevolmente dedotta dai sottonotati dati numerici:

a) nell'anno 1978 sono stati riscontrati 24 focolai ed eliminati 15.941 suini;

b) nel 1979 i focolai denunciati sono stati 12 ed i suini abbattuti 16.881;

c) nel 1980 i 41 focolai registrati a tutt'oggi hanno determinato la distruzione di 17.000 unità circa.

Tenuto conto tuttavia che la situazione epizootologica ed il pericolo che essa rappresenta anche nei riguardi dell'economia impongono l'adozione di provvedimenti specifici — intesi anche a rimuovere ogni condizione che possa favorire una ricomparsa — il Ministro della sanità, di concerto con la regione Sardegna, si è fatto promotore di un piano programmatico di interventi sanitari e sociali, recepito dal comitato interministeriale per la programmazione economica con propria deliberazione in data 29 luglio 1980.

Il suddetto documento individua le fonti di finanziamento necessario per l'attuazione del programma e le Amministrazioni chiamate ad intervenire in relazione alla natura ed alla specificità degli interventi.

Il provvedimento CIPE è incentrato su un'azione coordinata e sincrona dei Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Cassa per il Mezzogiorno e della regione Sardegna, volta a garantire:

a) una diagnosi pronta ed efficace;

b) un abbattimento rapido degli animali malati, infetti e sospetti di infezione o di contaminazione;

c) la corresponsione immediata dell'indennità di abbattimento agli allevatori;

d) la realizzazione delle infrastrutture igienico-sanitarie consistenti nella dotazione alle discariche urbane delle necessarie recinzioni, nell'installazione di impianti inceneritori o di risanamento dei rifiuti e nel riordinamento della rete di macellazione;

e) la ricostituzione, ad avvenuta estinzione della malattia, degli allevamenti, previa adozione di misure poste a salvaguardia del patrimonio suinicolo domestico e selvatico;

f) un'inchiesta epidemiologica sul patrimonio suino sopravvissuto, intesa a verificare l'eventuale presenza di portatori sani e di artropodi vettori infetti;

g) provvidenze straordinarie di carattere formativo o di aggiornamento professionale, di carattere sociale ed organizzativo in favore dei produttori;

h) la riorganizzazione dei quadri degli operatori addetti alle azioni di profilassi ed il potenziamento delle azioni di controllo e vigilanza, sostenute e coadiuvate dall'intervento delle forze dell'ordine.

Più specificamente è opportuno delineare brevemente la natura e le fonti di finanziamento dei programmati interventi, da attuarsi con criteri sincroni e coordinati da parte dei Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio, della Cassa per il Mezzogiorno e della stessa regione Sardegna:

a) erogazione degli indennizzi in favore dei suinicoltori, in ragione dell'abbattimento e distruzione dei suini presenti nelle zone colpite dalla malattia. Alla spesa prevista in lire 11.200 miliardi si provvederà per lire 6.720.000.000 con prelevamento dal bilancio del Ministero della sanità e per lire 4 miliardi 480.000.000 da prelevarsi sui fondi posti a disposizione degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale;

b) assegnazione alla regione Sardegna di lire 5.720.000.000 a titolo di maggiorazione della quota di spettanza sul fondo sanitario nazionale, per le spese connesse con le operazioni di disinfezione e disinfestazione e con il potenziamento dei servizi veterinari e delle strutture diagnostiche e di laboratorio;

c) ricostituzione delle scorte vive (trascorsi almeno sei mesi dall'estinzione dell'ultimo focolaio di infezione) e ristrutturazione degli allevamenti su basi moderne e razionali. La relativa spesa prevista in lire 35 miliardi viene assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel quadro del « progetto speciale zootecnia n. 4 »;

d) ristrutturazione della rete di macellazione, costruzione e gestione di impianti di trasformazione dei prodotti zootecnici. Alla spesa, valutata in lire 28.350.000.000, viene fatto fronte sia con gli interventi previsti dal piano sanitario nazionale, curati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia con il progetto speciale n. 34 della Cassa per il Mezzogiorno in materia di impianti di commercializzazione;

e) isolamento delle discariche di rifiuti solidi urbani, smaltimento ed eventuale utilizzazione degli stessi. L'onere connesso alla realizzazione delle opere, previsto in lire 45.000.000.000 è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito del progetto speciale n. 25, in deroga alle limitazioni stabilite per i progetti speciali idrici. La gestione degli impianti e delle discariche è posta a carico degli enti locali interessati, riuniti in appositi organismi consortili;

f) provvidenze straordinarie di carattere sociale in favore dei soggetti, la cui unica fonte di reddito è costituita dall'allevamento suinicolo. Il corrispondente onere verrà assunto a carico della regione Sardegna.

Va precisato infine che il CIPE, a completamento delle azioni sopra specificate, ha sollecitato l'intervento del Ministero degli affari esteri presso la Comunità economica europea per la definizione dell'onere finanziario promesso dalla stessa Comunità, quale contributo nell'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana.

Al riguardo, si fa presente che il 25 settembre 1980 si è tenuta a Bruxelles la riunione del gruppo « Esperti agricoli e veterinari » per discutere la proposta di decisione della Commissione n. 9281 del 26 agosto 1980, relativa alla eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

Tale documento prevede:

l'abbattimento di tutti i suini in provincia di Nuoro e l'indennizzo agli allevatori;

il potenziamento dei servizi veterinari nell'isola;

un aiuto finanziario agli allevatori di soli suini;

la ristrutturazione delle aziende suinicole su tutto il territorio regionale.

Per la realizzazione di quanto indicato nel documento, è prevista una spesa complessiva di 60 milioni di unità di conto in cinque anni (1982-1986) e la Comunità economica europea rimborserà il 50 per cento delle spese che saranno rendicontate dal Governo italiano.

Il Ministro della sanità
ANIASI

23 dicembre 1980

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire per la tutela dei diritti dei dipendenti dell'INAIL che hanno chiesto il riscatto degli anni di laurea.

Le domande furono presentate nei termini e l'INAIL dette comunicazione di averne preso atto, ma, in epoca successiva, i dipendenti dell'INAIL aventi diritto in conformità alle domande presentate sono venuti a conoscenza che le loro istanze sono state ritenute valide solo ai fini previdenziali per conto INPS.

L'interrogante, ritenendo che gli interessati hanno presentato una domanda certamente valida a tutti gli effetti e per tutti i diritti, chiede, pertanto, che il Ministro intervenga per la tutela di diritti maturati.

(4 - 01089)

(11 giugno 1980)

RISPOSTA. — Il personale dell'INAIL, che fruisce del trattamento integrativo di previdenza di cui al regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego approvato con decreto ministeriale 30 maggio 1969, può riscattare il periodo della durata legale del corso di studi universitari a condizione che abbia presentato la relativa domanda nei termini tassativi previsti dal regolamento stesso.

Le domande pervenute all'Istituto sono pertanto produttive di effetti, anche nei confronti di coloro per i quali non è ancora terminata la relativa istruttoria.

Pe completezza, si fa comunque presente che il riscatto del corso di studi universitari ai fini della pensione obbligatoria a carico dell'INPS è disciplinato da apposite disposizioni legislative valevoli per la generalità degli assicurati, alle quali anche il personale in questione deve attenersi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

18 dicembre 1980

POZZO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

quali chiarimenti intendano fornire a proposito dell'accordo firmato a Varsavia dal ministro Manca, che prevede la concessione di un credito alla Polonia per 184 milioni di dollari, seguito da un altro, previsto per i prossimi mesi, di 180 milioni di dollari, entrambi finalizzati a riaprire il flusso delle esportazioni italiane verso quel Paese;

se la missione del ministro Manca in questo particolare momento di crisi internazionale coincida con lo spirito e la lettera delle reiterate dichiarazioni con le quali il Governo italiano ha affermato la sua solidarietà con gli alleati occidentali anche per quanto attiene ad opportune misure di limitazione del commercio con i Paesi del sistema comunista sino al superamento avvenuto della crisi Est-Ovest;

se siano compatibili con la crisi economica e finanziaria italiana e con le doverose posizioni di lealtà verso gli alleati e di vigilante cautela nei confronti del momento internazionale le dichiarazioni del ministro Manca con le quali egli ha espresso il convincimento che si debbano « al più presto » riattivare gli scambi anche verso l'Unione Sovietica, accennando alla possibilità di concedere ai russi crediti, che non implicano accordi fra i Governi, per circa 250 milioni di dollari.

L'interrogante sollecita, infine, chiarimenti circa la natura degli accordi di esportazione siglati, i nominativi delle società interessate e le modalità di controllo fiscale delle operazioni intese ad impedire l'eventuale ricorso a premi, tangenti o percentuali a vantaggio di terzi.

(4 - 01126)

(19 giugno 1980)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che da anni l'Italia, al pari di tutti i principali paesi dell'Occidente industrializzato, pratica una politica di incentivazione dell'esportazione dei nostri prodotti mediante lo strumento creditizio.

Tra i beneficiari di tale politica vi sono le imprese che esportano in Polonia come in

altri paesi dell'Est europeo e del Terzo Mondo, membri e non dell'OPEC. In questo si tiene presente anche la necessità di contrastare la concorrenza internazionale e di non perdere quote di mercato. Tra i prodotti oggetto di incentivazione alla esportazione vi sono, a seconda delle prospettive di assorbimento offerte dai diversi mercati, tanto merci ad alto valore aggiunto, quanto produzioni a minor contenuto tecnologico, ma appartenenti a settori industriali « sensibili » (siderurgia, chimica-tessile, eccetera).

È in tale contesto quindi che il Governo italiano ha concesso il credito di cui si duole l'onorevole interrogante. L'opportunità di ampliare la nostra politica di sostegno finanziario verso la Polonia è ora all'esame del Governo.

Gli accordi finanziari sottoscritti a Varsavia il 16 giugno 1980 sono stati 3, per un ammontare complessivo di 183,75 milioni di dollari.

I crediti verranno utilizzati per il sostegno, nel triennio 1980-1982, delle esportazioni italiane in Polonia di prodotti siderurgici, di fibre tessili artificiali e prodotti chimici, nonchè di parti e di componenti di macchinario: tutti prodotti — come si vede — appartenenti a settori industriali italiani notoriamente in difficoltà o bisognevoli di nuovo slancio.

I crediti sono stati concessi alle condizioni più vantaggiose possibili per l'Italia, tenuto conto della concorrenza internazionale, in piena osservanza delle regole comunitarie esistenti e di quelle dell'OCSE entrate in vigore il 1° luglio 1980. Numerose aziende italiane produttrici dei beni incentivati potranno trarne giovamento con positivi effetti anche sul piano occupazionale. Non è ovviamente possibile indicare in questa sede i nominativi delle imprese che beneficeranno degli accordi testè sottoscritti, perchè tutte le industrie italiane dei tre ampi settori dinanzi indicati, se interessate, possono chiedere di essere ammesse a fruire delle agevolazioni previste.

Come si è detto, l'Italia non è mai stata sola nella politica di incentivazione all'esportazione verso la Polonia. Tutti i paesi occidentali — Stati Uniti in testa, seguìti da Repubblica federale di Germania, Francia, Inghilterra, Canada, Giappone, Austria, Olanda, Belgio, eccetera — hanno attuato e stanno addirittura incrementando le rispettive politiche di sostegno alla esportazione di prodotti industriali od agricoli in Polonia. È quindi in un quadro di solidarietà occidentale che si svolge e continuerà a svolgersi l'azione specifica del nostro paese nei confronti della Polonia e degli altri paesi dell'Est europeo.

Per quanto concerne, infine, le relazioni economiche dell'Italia con l'Unione Sovietica, sarà opportuno rilevare che nè l'Italia, nè i suoi *partners* occidentali hanno sin qui ritenuto di adottare sanzioni economiche vere e proprie nei confronti dell'URSS a seguito degli eventi afghani. Sono peraltro applicate più regolarmente restrizioni già in vigore all'esportazione di taluni beni mentre nessun importante accordo finanziario con la URSS è stato stipulato dal Governo italiano o da quello dei paesi amici ed alleati, ad eccezione della Francia. È da notare tuttavia che gli operatori economici della Germania federale e del Giappone hanno nei mesi scorsi continuato a stipulare contratti col sostegno creditizio del sistema bancario.

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

19 dicembre 1980

RICCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che, a cura dell'acquedotto molisano, sono alimentati, tra l'altro, i comuni di San Marco dei Cavoti, Reino, Circello e Colle Sannita, in provincia di Benevento;

considerato che durante il periodo estivo l'acqua in tali comuni viene sistematicamente a mancare per uno o più giorni, senza alcun preavviso alla popolazione;

accertato che il rifornimento viene ripristinato solo in conseguenza delle proteste delle popolazioni esasperate, ricordate anche le manifestazioni ed i tumulti verificatisi negli scorsi anni,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda dare precise disposi-

zioni alla Cassa per il Mezzogiorno affinchè provveda ad intensificare i controlli contro possibili utenze abusive ed a rifornire i comuni, con programmazione eventuale di orari tempestivamente comunicati.

In particolare, per quanto attiene al comune di Circello, l'interrogante chiede di conoscere lo stato di esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto a servizio delle contrade rurali, il cui mancato completamento, in aggiunta alle già precarie condizioni della condotta urbana, solo parzialmente rinnovata a cura della Cassa per il Mezzogiorno, può costituire causa di sottrazione dell'acqua per uso potabile e sua utilizzazione per scopi diversi.

(4 - 01284)

(7 agosto 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che durante il periodo estivo, a causa della diminuzione della portata delle sorgenti, la fornitura dell'acqua viene effettuata in misura lievemente ridotta.

Dato il contemporaneo incremento dei consumi, i comuni in generale non riescono a costituire, nei serbatoi, adeguate scorte tali da fronteggiare i casi di emergenza.

Pertanto in caso di improvvise rotture delle condotte principali esterne (gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno), i centri abitati risentono immediatamente la mancanza di acqua e non sempre, specialmente quando le rotture si verificano a tarda ora o durante la notte, si riesce ad avvertire con tempestività gli utenti interessati, con conseguenti disagi per le popolazioni.

È comunque da evidenziare che per la rapidità degli interventi, le interruzioni idriche non si sono mai protratte oltre le 24 ore.

Per quanto riguarda l'acquedotto a servizio delle contrade di Circello, si fa presente che i lavori sono in avanzata fase di esecuzione per oltre l'80 per cento delle opere previste e presumibilmente gli impianti potranno entrare in funzione per la primavera dell'81.

Il Ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

CAPRIA

12 dicembre 1980

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la riattivazione del transito sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento nel tratto precedente lo svincolo con Misilmeri.

Detta interruzione si è verificata alcuni mesi or sono e niente, allo stato, si è fatto per riattivare il traffico che viene dirottato sulla provinciale, creando gravissimi inconvenienti per la circolazione.

(4 - 01049)

(13 maggio 1980)

RISPOSTA. — Il tratto precedente lo svincolo di Misilmeri della strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento è stato in precedenza chiuso al traffico per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto che precede lo svincolo. Durante il corso dei lavori, il traffico è stato deviato, senza inconvenienti di sorta, su una variante *in loco* appositamente costruita.

Completati i lavori il traffico è stato regolarmente ripristinato alla fine del luglio scorso.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

12 dicembre 1980

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene di dover precisare ai provveditori agli studi che le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per il biennio 1980-82, vanno intese in senso letterale, ossia che la limitazione dell'*iter* procedurale concernente il conferimento delle nomine di incarico di educazione tecnica è fine a se stessa e non investe la presentazione delle domande e la conseguente compilazione della graduatoria relativa, giacchè dall'esistenza delle graduatorie provinciali deriva — ai sensi dell'articolo 28 della citata ordinanza — la compilazione del-

le graduatorie d'istituto ai fini del conferimento delle supplenze per le quali non sussiste alcun divieto o limitazione.

È noto che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali possono presentare domanda in carta semplice a n. 20 scuole, mentre chi non è incluso in tali tipi di graduatorie è tenuto a provvedere con l'oneroso uso della carta legale.

Poichè si tratta di agevolare una particolare categoria meritevole di ogni considerazione in quanto composta di giovani e, per di più, tutti disoccupati, per i quali la procedura contestata comporterebbe per ciascun interessato un onere di oltre 50.000 lire, l'interrogante chiede al Ministro di esaminare la possibilità di disporre tempestivamente, fermo restando il divieto di conferire incarichi, la compilazione delle graduatorie provinciali in questione ai fini sopra specificati.

(4 - 01233)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — Con riferimento all'obbligo di presentare domande in carta legale per il conseguimento di supplenze, previsto dalla ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, si fa presente che le modalità per il conferimento di supplenze a docenti come quelli di educazione tecnica, non compresi nelle graduatorie provinciali, sono già previste nell'articolo 28 della stessa ordinanza.

Considerata, inoltre, la particolare situazione determinatasi per gli aspiranti all'insegnamento della disciplina in questione, questo Ministero, con circolare n. 261 del 19 settembre 1980, ha consentito, in deroga alle norme contenute nel suddetto articolo 28, che gli interessati presentino una sola domanda in bollo con firma autenticata e corredata della relativa documentazione originale, mentre le altre domande potranno essere presentate in carta libera.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

18 dicembre 1980